

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE
OPERAZIONE 6.1.1 “PREMIO PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI “
BANDO 2016**

PREMESSA

Il presente bando attua i criteri e le disposizioni approvati con la DGR n.. 21-3008 del 7.03.2016

RISORSE ASSEGNATE AL BANDO euro 30.000.000,00 di cui quota regionale euro 5.119.200,00.

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

L'operazione concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori.

L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un'azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto “Beneficiari”).

I giovani richiedenti devono presentare un Piano Aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Tali Piani Aziendali saranno sottoposti a valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di Premio .

Potranno essere ammesse al Premio anche domande in riferimento alle quali non sia possibile dimostrare un miglioramento globale dei risultati economici, qualora tali domande prevedano prevalentemente investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale.

BENEFICIARI

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 12 mesi. Il giovane richiedente deve avere costituito l'azienda prima della presentazione della domanda di Premio di insediamento, con apertura della partita IVA (o l'estensione dell'attività all'agricoltura in riferimento ad una partita IVA già attiva ma relativa ad attività non agricola) non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima; in caso di insediamento in forma societaria, la stipulazione/modifica degli atti societari dovrà essere avvenuta non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima – vedi punto “Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda”-.

Il giovane inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la Cciaa ed alla costituzione del fascicolo aziendale nella Anagrafe agricola del Piemonte ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), ed aver validato i dati nel 2015 o nel 2016.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente (vedi anche il punto “condizioni di ammissibilità”, specialmente per i giovani che non si insediano come titolare unico).

Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non oltre 18 mesi dopo la data di insediamento (intesa come data di apertura della partita IVA oppure in caso di insediamento in forma societaria, la data di stipulazione/ modifica degli atti societari). Entro la data di conclusione della realizzazione del Piano Aziendale (vedi il punto “Condizioni di ammissibilità”) l'attività

agricola dovrà diventare l'attività principale del giovane, sia in termini di reddito da lavoro che di tempo di lavoro (cioè, indipendentemente dalla zona altimetrica, il reddito ricavato dalla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del reddito da lavoro complessivo del giovane ed il tempo dedicato alla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo del giovane).

Il giovane dovrà essere in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali (vedi il punto "Condizioni di ammissibilità")

L'insediamento deve avvenire in qualità di "capo dell'azienda"; nel caso in cui l'insediamento del giovane non avvenga in forma di titolare unico, valgono le condizioni riportate al paragrafo "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014".

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di premio a valere sulla misura 6.1 potrà essere presentata a partire dal 8.04.2016 e fino al giorno 30.06.2016 ore 23.59, termine ultimo perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte e aver validato i dati nel 2015 o 2016. Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente in modalità informatizzata attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) che vengono rilasciate a seguito di registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici degli interventi relativi al Premio.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload:

- relazione tecnica;
- business plan redatto compilando il modello regionale on-line.

La domanda telematica (comprensiva di "quadro interventi" e "quadro investimenti/spese" in cui il richiedente dovrà indicare tutti gli investimenti e tutte le spese che intende sostenere con il Premio di insediamento, distinguendo gli investimenti per i quali viene richiesto anche il sostegno della Operazione 4.1.2 da quelli per i quali NON viene richiesto il sostegno della Operazione 4.1.2), la relazione tecnica ed il business plan redatto compilando il modello regionale on-line, costituiscono, nel loro complesso, il "Piano Aziendale" previsto dalla Operazione 6.1.1.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda, il cronoprogramma della realizzazione degli investimenti programmati, la formazione che il giovane intende svolgere e le consulenze che intende acquisire, le altre Misure del PSR che il richiedente prevede di attivare ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della comprensione del progetto di sviluppo aziendale proposto.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente attraverso l'apposita funzione di upload prevista dalla procedura di compilazione della domanda. La domanda su carta dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori. E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati sopra indicati non sono ricevibili (fatto salvo quanto previsto per la correzione di errori palesi). La procedura di compilazione e presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità indicato nel paragrafo "Criteri di selezione delle domande" del bando.

PRODUZIONE STANDARD

Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica Produzione Standard (PS) e sull'orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l'Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da INEA sulla base dei dati della rete contabile.

Per l'applicazione della Operazione 6.1.1 del PSR il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle disposizioni date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da INEA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore/compilatore né dall'istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo validato.

In base alle disposizioni per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242/2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà (la soccida viene considerata "attività di servizio" per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le "altre attività" ma non entra a far parte del calcolo della PS)

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Entro 20 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande, sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale la graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili, finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria"), data dall'importo di risorse assegnato al bando, e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito "punteggio limite della graduatoria").

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base al punteggio assegnato dall'applicativo del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), applicando i criteri di priorità, nella fase di compilazione e presentazione della domanda, facendo riferimento ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale nonché ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) saranno respinte.

Tenuto conto dell'elevato numero di domande da gestire, la comunicazione di avvio del procedimento potrà essere data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

Entro 140 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, gli uffici istruttori provvederanno a istruire e definire (positivamente o negativamente) le domande in base alle risultanze dell'istruttoria.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 (come specificato nel modello di domanda).

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1 non è cumulabile con altre iniziative di incentivazione alla creazione di nuove imprese.

STRUMENTI DI TUTELA

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento finale. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

CORREZIONE DI ERRORI PALESI

Ai sensi dell' art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore prima della data del provvedimento di definizione della domanda. L'ufficio istruttore valuterà se ammettere o meno la correzione richiesta.

TIPO DI SOSTEGNO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE

Il Premio di insediamento viene erogato in conto capitale ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Detto premio di insediamento verrà erogato in due rate, di cui la rata iniziale è pari al 66% del totale del Premio da erogare. Il beneficiario (o i beneficiari), dopo il concreto avvio della realizzazione del Piano Aziendale, dovrà obbligatoriamente, pena decadenza della domanda, richiedere per via telematica l'erogazione della prima rata entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del Premio.

A tale fine, per l'erogazione della prima rata, il beneficiario (o i beneficiari) dovrà documentare di avere sostenuto spese relative alla realizzazione di investimenti materiali previsti dal Piano Aziendale per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare (le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili).

In alternativa, qualora il beneficiario (o i beneficiari) non fossero in grado di documentare spese per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare, è data facoltà al beneficiario stesso (o ai beneficiari) di richiedere l'erogazione della rata iniziale su presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a copertura della differenza tra l'importo della rata (66% del totale del Premio da erogare) e le eventuali spese dimostrate.

La realizzazione del Piano Aziendale dovrà essere completata entro un arco di tempo massimo di 36 mesi. Successivamente alla conclusione della realizzazione, il beneficiario (o i beneficiari) entro 60 giorni (pena la

decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà richiedere l'erogazione della rata finale, pari al rimanente 34% del Premio. La liquidazione avverrà previa effettuazione degli opportuni controlli e verifica della corretta realizzazione del Piano Aziendale.

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Al primo bando della Misura 6.1 sono assegnate risorse pari ad euro 30.000.000,00 (di cui euro 5.119.200,00 di quota regionale).

Dopo il primo bando si prevede l'emanazione di un secondo bando (con le risorse che saranno al momento disponibili) entro 12 mesi dalla approvazione del presente bando e poi di altri due bandi a intervalli di 12 – 24 mesi (con le risorse che saranno al momento disponibili).

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi

CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE E LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI

Ai fini della definizione della domanda di Premio e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata nella località di realizzazione degli investimenti materiali previsti dal Piano Aziendale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Utilizzazione del Premio

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione si deve concludere non oltre i successivi 36 mesi.

Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto "Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale").

Considerando che la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse "per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende" il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale (compresi anche investimenti non ammissibili ai sensi della Misura 4.1.2., quali ad esempio acquisti di bestiame, impianto di frutteti di qualsiasi specie, acquisti di terreno per qualsiasi importo, ecc.) per un importo almeno pari al 50% dell'importo del Premio. Tra gli investimenti materiali ammissibili ai fini della documentazione della spesa sostenuta è incluso anche l'acquisto di trattori e/o attrezzature agricole usate nella percentuale massima del 25% dell'ammontare del premio purchè il beneficiario sia in possesso della "Attestazione di conformità per la rivendita di macchine usate non marchate CE" ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 72, comma 1 ovvero di una dichiarazione CE di conformità ai sensi delle Direttive Europee 2006/42/CE e 2003/37/CE (rilasciate dal venditore).

In ogni caso le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili (Bonifico, RIBA, assegno di cui si sia conservata copia, bancomat o carta di credito non prepagata producendo l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio all'operazione, vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e documentato dalla copia della ricevuta). Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Potranno essere fatte valere ai fini della Operazione 6.1.1 spese effettuate a partire dalla data di insediamento (apertura della partita IVA) anche prima della presentazione della domanda di Premio.

In caso di contestuale presentazione della domanda di Misura 4.1.2, potranno essere prese in considerazione, per documentare l'utilizzazione del Premio di insediamento, anche le spese che beneficiano del contributo della Misura 4.1.2, ma limitatamente alla parte rimasta a carico del beneficiario (cioè per le spese effettivamente sostenute per gli investimenti ammessi a finanziamento ai sensi della Misura 4.1.2, al netto del contributo percepito sulla Misura 4.1.2. medesima).

Le domande che hanno un Piano Aziendale che documenta l'utilizzo del 70% o più del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale beneficiano di uno specifico punteggio di priorità, come indicato al punto "Criteri di selezione".

Ricambio generazionale

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese.

Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un'ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l'azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue :

1) L'insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:

1.1) Il giovane (o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in tal caso (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2016) il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell'ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati.

In tale caso:

- il cedente dovrà avere una età superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di Misura 6.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l'età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l'età media dei soci amministratori per le società di capitale;

- la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

- quando l'azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.
- quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola.

1.2) Il giovane (o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2016) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard). Ogni azienda cedente deve essere oggetto di una sola domanda di insediamento nel corso della programmazione 2014-2020.

1.3) Il giovane (o i giovani) si insedia in qualità di "capo della azienda" in una azienda esistente condotta in forma societaria.

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

2) Non è ammissibile al Premio l'insediamento di giovani nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato della Misura 112 del PSR 2007-2013.

3) Non possono essere ammessi agli aiuti previsti dalla presente misura (qualora il cedente sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", e la creazione di nuove aziende costituite con l'acquisizione di terreni del coniuge.

4) Sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali (in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società

preesistente, di cui sia socio un coniuge, si insedi in qualità di “capo dell'azienda” (come descritto al punto “Beneficiari”) l'altro coniuge.

Periodo di impegno

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di “capo dell'azienda” fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dal sostegno.

Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano Aziendale da parte del giovane agricoltore.

Competenza professionale

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita “Commissione capacità professionale” istituita dalla Regione Piemonte (analogamente a quando previsto in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013).

Termine per il soddisfacimento dei requisiti

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, è concesso un periodo di tolleranza non superiore ai 36 mesi dalla data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede il sostegno, cioè entro la scadenza per il completamento della realizzazione del Piano Aziendale, a condizione che tale necessità sia indicata nel Piano Aziendale medesimo.

Condizioni di ammissibilità in caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente

L'insediamento congiunto di più giovani può avvenire esclusivamente in forma societaria (costituzione di una nuova società o ingresso in una società esistente – Per maggiori elementi si rimanda al punto “Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014”).

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso, per ogni giovane, a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

Punteggio di priorità minimo - soglie minime e massime

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere il punteggio di priorità minimo indicato al punto “Criteri di selezione”.

Devono essere soddisfatte al momento dell'insediamento le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. (Per maggiori elementi si rimanda al punto “Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013”).

Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che al momento dell'insediamento risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano Aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano Aziendale (per cui l'insediamento del/dei giovani non determina necessariamente incremento di occupazione).

Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nelle seguenti definizioni di microimpresa o di piccola impresa, di cui all'All. 1) del Reg. (UE) n. 702/2014:

- 1) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- 2) "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26 e 27 novembre 2015, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 e per le domande presentate da giovani che si insediano in altre aree.

La priorità prevista dalla Misura 6.1 per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 20%, superiore al peso percentuale (12,53 %) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda oggetto di insediamento verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999 (fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento).

Criteri di selezione e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"	Criterio di selezione definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR	Specifiche del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio (definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR)
--	--	--------------------------------------	---

Primo criterio

Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")	Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")	Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 o nelle altre aree ad alto valore naturalistico previste oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa.	2
---	---	--	---

Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 (e delle altre aree ad alto valore naturalistico previste) e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.

Secondo criterio

Domande che hanno un piano aziendale orientato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda (miglioramento del	Domande che hanno un piano aziendale a finalità ambientale (miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda ottenuto con investimenti materiali che	Vengono valutati (automaticamente) gli investimenti richiesti in domanda (sia investimenti per i quali viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2 che investimenti per i quali non viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2).	4
---	--	---	---

rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili, incluso il benessere animale);	devono rappresentare almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale)	Ogni investimento, nella "Tabella investimenti", è codificato in base alla eventuale finalità ambientale. Sommando gli importi degli investimenti con la medesima codifica, si definisce quale è l'investimento prevalente e la conseguente la codifica prevalente. Se risulta che la domanda contiene (per almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale) investimenti a finalità ambientale, alla domanda vengono attribuiti i punti previsti per gli investimenti a prevalente finalità ambientale.	
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato)</p> <p>Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 21-3008 del 7.03.2016 ("... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ... ") l'importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all'importo del Premio. Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali a finalità ambientale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all'importo del Premio percepito</p>			

Terzo criterio

domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entità della nuova occupazione creata)	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	4
	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	3
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto (computato come differenza tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale), che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.</p> <p>Come già precisato dalle Determinazioni Dirigenziali n. 83 del 16/02/2016 e 131 del 11/03/2016, tenendo conto che la finalità è quella di premiare l'effettiva creazione di nuova occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I limiti di incremento di giornate lavorative previsti dalla Misura al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro) sono limiti aziendali e quindi non sono legati al numero di giovani che si insediano in azienda (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano). - Non possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell'azienda (mentre possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino, ad es., dalla riconversione colturale con introduzione di colture più intensive, da nuove o maggiori attività di allevamento oppure dalla introduzione o potenziamento di attività di trasformazione / vendita diretta oppure ancora dalla introduzione o potenziamento di attività connesse quali ricettività aziendale, attività didattiche o sociali). - nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'incremento di occupazione, l'assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (addetta sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all'incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame). 			

Quarto criterio

Giovani che aderiscono a progetti integrati	giovani che aderiscono a progetti integrati	Per il presente bando sarà preso in considerazione esclusivamente l'abbinamento tra le Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 (domande presentate a valere sul primo bando emanato per ciascuna Misura),	2
Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'intenzione di presentare anche la domanda di Misura 4.1.2. Il punteggio sarà considerato acquisito subordinatamente al buon esito della domanda della Misura 4.1.2 medesima			

Quinto criterio

Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.	Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità (di cui all'articolo 16 del regolamento UE n. 1305/2013, compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014, o con certificazioni di processo, anche ambientale); o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.	almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale deve essere rappresentato da investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale	3
Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale			
Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 21-3008 del 7.03.2016 ("... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ... ") l'importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all'importo del Premio.			
Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all'importo del Premio percepito			

Sesto criterio

Valorizzazione della qualità del Piano aziendale	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l' 85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		4
	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 70 % del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		3

Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato – la realizzazione sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale)

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000 euro se l'insediamento avviene in zona di montagna.

B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il saldo del sostegno verrà versato successivamente alla verifica (con visita in azienda) della corretta attuazione del Piano Aziendale medesimo .

ISTRUTTORIA DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Ai sensi della Legge 241 / 1990 e s.m.i., della LR 14/2014, in base alle disposizioni della LR 23/2015, ai Responsabili degli uffici istruttori (Sedi Decentrate della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte) è delegata la responsabilità del procedimento inerente l'effettuazione delle verifiche relative alla ricevibilità della domanda ed alla verifica della documentazione allegata alla domanda. Con il controllo di ricevibilità delle domande vengono verificate: la correttezza della domanda, la presenza della relazione tecnica e del business plan redatto compilando il modello regionale on-line.

Entro 140 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, gli uffici istruttori (Sedi Decentrate della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte) provvederanno a verificare il possesso delle condizioni di ammissibilità, la corretta attribuzione dei punteggi secondo i criteri di selezione, ad istruire e definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria saranno respinte.

L'istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti nonché la sostenibilità economica ed ambientale.

Gli uffici istruttori, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili

La definizione delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Qualora il beneficiario abbia presentato o presenti, contestualmente alla domanda di Premio ai sensi della Operazione misura 6.1.1 "Insediamento ai giovani agricoltori", richiesta di sostegno per la misura 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" per quanto riguarda la realizzazione di investimenti, le procedure e la documentazione da produrre ai fini della istruttoria, della verifica degli interventi e della liquidazione dei pagamenti dovrà attenersi a quanto stabilito dal relativo bando approvato con DD n. 885 del 22.12.2015.

Il sostegno all'insediamento è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione si deve concludere non oltre i successivi 36 mesi.

A seguito della conclusione della realizzazione del Piano Aziendale, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l'accertamento finale, volto ad accertarne la corretta realizzazione. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale. Le domande che risulteranno non ammissibili al sostegno a seguito dell'accertamento finale e le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria verranno respinte.

I richiedenti per i quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda entro il limite massimo di 12 mesi dalla data di insediamento, qualora entro tale data venga emanato un nuovo bando, purchè nel frattempo non siano stati compiuti 40 anni e compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi.

Le domande di Premio di insediamento devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

VARIANTI E PROROGHE

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione alla concessione del Premio il beneficiario è tenuto a dare avvio al "Piano Aziendale" nei termini temporali stabiliti, al fine di ottenere quanto prima l'erogazione del sostegno. Se nel corso della realizzazione del programma d'investimenti previsto, il giovane capo azienda ritenesse di dover apportare una revisione al "Piano Aziendale" in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione di una domanda di variante che deve essere presentata all'Ufficio istruttore competente almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza stabilita in 36 mesi dalla notifica della concessione del Premio. Tali varianti potranno essere ammesse a condizione che l'impostazione originaria del "Piano Aziendale" non venga stravolta e che vengano realizzati investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore. L'istruttoria delle varianti fa capo all'Ufficio istruttore che ha curato l'istruttoria della domanda di sostegno ed è volta alla verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità e di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente inserita nella graduatoria di ammissibilità, a pena di decadenza e revoca.

Il "Piano Aziendale" deve essere realizzato nel termine temporale stabilito di 36 mesi per cui non possono essere concesse proroghe.

VERIFICHE E CONTROLLI

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1) sul 100% delle domande, sia di sostegno che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2) saranno sottoposte a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

3) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;

4) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

PROGETTI INTEGRATI

Ai fini del presente bando si intende come Progetto integrato la presentazione della domanda ai sensi della operazione 4.1.2 e della domanda ai sensi della operazione 6.1.1 sul primo bando di ciascuna domanda.

Le due domande relative alla operazione 4.1.2 ed alla operazione 6.1.1 che costituiscono il Progetto integrato dovranno essere presentate successivamente alla data di primo insediamento, utilizzando il medesimo CUAA.

DEFINIZIONE DELLE SOGLIE MASSIME E MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane (pertanto gli importi minimi e massimi sopra indicati devono essere moltiplicati per il numero di giovani che si insediano congiuntamente).

CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL SOSTEGNO AI GIOVANI AGRICOLTORI NEL CASO IN CUI NON SI INSEDIANO COME UNICO CAPO DELL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo al/ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci con deleghe che gli conferiscono pieni poteri decisionali per la conduzione della azienda agricola) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

La durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale (5 anni successivi alla erogazione del saldo del Premio).

L'insediamento può avvenire sia con la costituzione di una nuova società sia con ingresso di uno o più giovani in una società esistente (senza necessità di uscita di altri soci); non è valida ai fini dell'insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità da parte del giovane (o dei giovani) in società di cui faceva già parte in precedenza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PERIODO DI TOLLERANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014

Sarà concesso al beneficiario, in caso di necessità, un periodo di tolleranza non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

SINTESI DEI REQUISITI DEL PIANO AZIENDALE

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale. Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Il Piano Aziendale deve prevedere che il giovane agricoltore (o i giovani agricoltori in caso di insediamento congiunto) soddisfi la definizione di agricoltore in attività (conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Il Piano Aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altre Misure del PSR che vengono attivate, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il Piano Aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del Piano Aziendale.

La attuazione del Piano Aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione del sostegno. La durata massima per la realizzazione del Piano Aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione del sostegno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione; le spese relative sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm